

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
184/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 325/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 325/2017/E/EEL (di seguito: 325/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 325/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22665 del 4 luglio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 325/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 325/2017/E/EEL in merito all’assenza di una normativa specifica sulla disponibilità di dati di misura in tempo reale per gli impianti produttivi, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie; infatti, con la citata deliberazione 325/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a evidenziare:
 - i. la complessità del proprio portafoglio commerciale, costituito quasi esclusivamente da unità non rilevanti alimentate da fonti non programmabili, nonché le sue ridotte dimensioni;
 - ii. la rilevante crescita del numero di impianti dispacciati dal gennaio 2016, tra cui anche impianti di nuova costruzione per i quali, da una parte, non erano disponibili dati storici di produzione, dall’altra, le immissioni nei primi mesi di operatività sono risultate estremamente aleatorie;
- la Società ha altresì criticato il periodo scelto per l’analisi delle performance di programmazione sottostanti la definizione delle soglie di tolleranza specifiche per tecnologia produttiva (2015 e 2016), in quanto non coerente con il periodo cui si riferisce la misura prescrittiva (gennaio-luglio 2016);
- anche la scelta operata dall’Autorità di applicare alle unità non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili le soglie previste per le unità rilevanti, a parità di fonte, non sarebbe condivisibile, sia per la difficoltà di ottenere misure tempestive sulle immissioni delle suddette unità, sia per la possibilità che, trattandosi di dati aggregati, i singoli errori si sommino; invero, l’Autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo la tipologia di fonte dispacciata ma anche la dimensione complessiva del portafoglio commerciale di ciascun utente del dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell’Allegato B alla deliberazione 325/2017/E/EEL in quanto:
 - i. la dimensione ridotta del portafoglio commerciale e la sua composizione in termini di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono fattori che sono già stati tenuti in considerazione dall’Autorità nella deliberazione 325/2017/E/EEL, laddove si precisa che le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle performance medie di utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta (soglie tra l’altro calcolate sulla base di performance aggregate e non relative alla singola unità) e laddove si è determinata, per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, una soglia personalizzata in funzione dell’effettiva composizione del portafoglio in termini di fonti primarie;
 - ii. l’aggregazione di più impianti nel medesimo punto di dispacciamento, come previsto dalla regolazione vigente per le unità di produzione non rilevanti, consente di minimizzare gli errori di programmazione su base

statistica: quanto sostenuto dalla Società in merito agli errori di programmazione potenzialmente amplificati non può, pertanto, essere accolto;

- iii. il calcolo delle performance medie deve basarsi su un campione statistico significativo che prescindendo da fenomeni di natura puntuale, quali, ad esempio, le particolari dinamiche di mercato del periodo gennaio – luglio 2016; per tale motivo le valutazioni sulle performance, ai fini della definizione delle soglie, non possono essere limitate esclusivamente al periodo oggetto della misura prescrittiva (gennaio – luglio 2016) ma devono riguardare un periodo più ampio al fine di ottenere risultati significativi e non distorti.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 325/2017/E/EEL e il contenuto del relativo *Allegato B*, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 325/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 325/2017/E/EEL e il contenuto del relativo *Allegato B*, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 325/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B* al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'*Allegato A*, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'*Allegato A* è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni